



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

14/25

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 10/A della F.I.G.C., pubblicato in data 19 Luglio 2012:

Comunicato Ufficiale n. 10/A

Il Consiglio Federale

- Visti il Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012 ed il Comunicato Ufficiale n. 159/A del 18 maggio 2012;

- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società SPAL 1907 S.p.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2012/2013, previsti dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, per i seguenti motivi:

- mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 300.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
- mancato ripianamento della carenza patrimoniale di € 174.619,00;
- mancato superamento della situazione prevista dall'art. 2447 del codice civile, come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2011;
- mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2012 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (già Enpals) riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2012 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- mancato pagamento del debito IVA relativo al periodo d'imposta 2010;

- vista la comunicazione in data 11 luglio 2012, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società SPAL 1907 s.p.a. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Seconda Divisione 2012/2013;

- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società SPAL 1907 S.p.A. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012;
- rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto la società non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2012/2013, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;
- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società SPAL 1907 S.p.A. della Licenza Nazionale 2012/2013 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2012/2013).

Publicato in Firenze il 20 Luglio 2012

IL SEGRETARIO
Avv. Sergio Capograssi

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli